SMC - Medicamenti autorizzazione d'esercizio

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

Per tutelare la salute degli uomini e degli animali devono essere messi in commercio solo medicamenti sicuri ed efficaci. A tal fine, solo le aziende titolari di un'autorizzazione d'esercizio di Swissmedic possono importare o esportare medicamenti.

1.2 Basi e informazioni

- Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21)
- Ordinanza del 14 novembre 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1)

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini del diritto sugli agenti terapeutici prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: SMC-M AE».

1.4 Definizioni

Medicamenti	I prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano (medicamenti a uso umano) o animale (medicamenti a uso veterinario) o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap.
	della prevenzione o dei trattamento di malattie, ferite e nandicap.

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa o esporta medicamenti deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di restrizione e l'autorizzazione d'esercizio di Swissmedic.

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 510 «SMC - M Autorizzazione d'esercizio»
	e-dec: - Obbligo dell'autorizzazione «sì» - Ufficio che rilascia l'autorizzazione «SMC-M AE»
Ulteriori indica- zioni	Numero dell'autorizzazione d'esercizioTitolare dell'autorizzazione

Le merci che di principio sono soggette all'obbligo di autorizzazione e che sulla scorta di un'eccezione possono essere trasferite senza autorizzazione devono essere appositamente dichiarate:

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 510 «SMC - M Autorizzazione d'esercizio»
Eccezioni	 Importazione / esportazione di medicamenti da parte di medici e veterinari secondo l'articolo 20 capoverso 1 OAMed. Importazione di medicamenti da parte di un operatore sanitario secondo l'articolo 49 OAMed. Importazione di medicamenti da parte di una singola persona secondo l'articolo 48 OAMed. Importazione di medicamenti da parte di veterinari secondo gli articoli 7-7d dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27). Importazione / esportazione di medicamenti per la fabbricazione secondo la definizione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c LATer.

1/1 (Stato: 1.11.2024)